

---

# **REGOLAMENTO**

## ***per l'erogazione di contributi di solidarietà***

(del 05.05.14)

---

### **art. 1 Principi generali**

Il presente Regolamento è adottato per disciplinare le modalità di erogazione di contributi comunali di solidarietà.

### **art. 2 Beneficiari**

Beneficiari dei contributi economici sono le Organizzazioni non governative e le istituzioni pubbliche di aiuto umanitario a favore di popolazioni vulnerabili o in situazioni di bisogno che vivono in Svizzera o all'estero.

### **art. 3 Requisiti dei beneficiari**

I beneficiari devono garantire la possibilità di controllo a comprova della loro efficacia e devono essere in grado di presentare i risultati ottenuti grazie alla loro azione umanitaria.

### **art. 4 Ammontare del contributo**

Il contributo annuo totale è ancorato al gettito fiscale ed è fissato ad un'aliquota dello 0,1 % del gettito fiscale comunale dell'anno precedente / di competenza.

Il contributo può essere erogato una sola volta allo stesso beneficiario nell'arco di un quadriennio e l'evento grave dovrà essersi verificato da uno a tre anni precedenti la data della domanda.

Il contributo può essere erogato unicamente se il risultato dell'esercizio della gestione corrente dell'anno precedente è in attivo.

### **art. 5 Istanza**

La richiesta di contributo di solidarietà può essere presentata dall'Organizzazione / Istituto.

All'istanza dev'essere allegata tutta la necessaria documentazione attestante l'attività svolta, rispettivamente il programma d'attività previsto.

È data facoltà al Municipio di chiedere un supplemento d'informazione, rispettivamente di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il Municipio che riceve la richiesta di contributo raccoglie dai Servizi sociali comunali una relazione contenente la valutazione della situazione socio-economica del richiedente e una proposta di contributo da erogare.

#### **art. 6 Definizione degli importi**

Il Municipio determina gli interventi economici da corrispondere a favore dei singoli richiedenti in relazione alle risorse disponibili ed entro i limiti fissati dal presente Regolamento.

#### **art. 7 Sostegno economico / Perdita dei requisiti**

Durante il periodo della corresponsione del contributo o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione totale o parziale del contributo.

Nel caso d'accertamento d'indebita fruizione del contributo il Municipio procede alla revoca immediata del beneficio e avvia la procedura per il recupero di eventuali somme già erogate secondo le Legge vigenti.

#### **art. 8 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale competente.

*Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del 05.05.14  
Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione N° 157-RE-12785 del  
01.07.14; il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubblicato  
all'albo comunale dal 07.07.14 al 07.09.14. Entrata in vigore il 01.07.14.*